

FEDERVITA LIGURIA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 19:00 in seconda convocazione, in modalità di videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom Meeting (Id 817 7236 5062 Password 689293) host Centro di aiuto alla Vita)

Sono presenti:

Sara Tonegutti (C.A.V. Sanremo)

Giovanni Rocchi (vice presidente FederVita Liguria)

Carla Margara (C.A.V. Savona)

Sophia Furolo (C.A.V. Genova)

Gino De Luca (C.A.V. di La Spezia)

Con delega

Michela Tixi (C.A.V. Recco) : delega Sara Tonegutti

Luigi Roggerone (M.P.V. Genova): delega Giovanni Rocchi

Assume la Presidenza la Sig.ra Sara Tonegutti, che chiama a svolgere le funzioni da Segretario il signor Giovanni Rocchi, che accetta.

La Presidente constatata la presenza del numero legale (6 associazioni presenti di cui 2 per delega su 11 aventi diritto) e verificata la validità della convocazione, nelle forme e nei modi di legge.

La Presidente rileva che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea.

La Presidente si accerta che a tutti i partecipanti all'assemblea in video conferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

I partecipanti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno

La Presidente prende atto che l'assemblea risulta regolarmente convocata e apre la discussione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione modifiche statutarie, al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni di Legge d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.o., Codice del Terzo Settore

La Presidente ricorda che la partecipazione in videoconferenza è consentita, dall'art 108 del D.Lgs. n. 17/03/2020 che prevede espressamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di comunicazione telematici e che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e il loro diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370 IV comma e 2479 IV comma 2538 VI comma codice civile, stante l'opportunità di evitare assembramenti per l'emergenza sanitaria in corso, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha scelto l'opportunità di svolgere l'assemblea in video conferenza.

Si passa quindi allo svolgimento del punto all'ordine del giorno: Approvazione modifiche statutarie, al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni di Legge d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.o., Codice del Terzo Settore, la Presidente provvede a dare lettura del Nuovo Statuto, che si allega al presente verbale, mettendo in evidenza gli aspetti salienti delle modifiche. Dopo una breve discussione tra i soci intervenuti, si passa alla votazione con voto palese, per appello nominale a voce, in forza della quale il Presidente constata che all'unanimità l'assemblea

Delibera

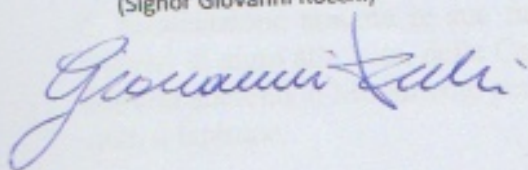
Approvazione modifiche statutarie e l'adozione del nuovo Statuto che si allega.

La Presidente constata che esaurito l'ordine del giorno e che nessuno chiede la parola, viene quindi redatto il presente verbale, e dopo averne dato lettura, il Presidente rileva che l'assemblea all'unanimità e con voto palese per appello nominale a voce, ne approva il testo.

L'assemblea viene sciolta alle ore 20:40

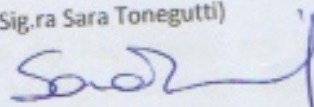
Il Segretario

(Signor Giovanni Rocchi)



Il Presidente

(Sig.ra Sara Tonegutti)



ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento - Sede – Identità - Ambito territoriale - Durata

E' costituita l'associazione denominata "Federazione Regionale per la Vita - Liguria Organizzazione di Volontariato", da qui in avanti indicata con "Associazione".

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è formata da tutti gli enti che, nell'ambito della Regione Liguria, aderiscono al "Movimento per la Vita Italiano APS - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" (Movimenti per la Vita, Centri di Aiuto alla Vita, Servizi di Aiuto alla Vita, Case d'Accoglienza, MoVit).

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera nel rispetto delle citate leggi ed in conformità ai principi di carattere solidaristico e democratico.

L'Associazione assume le sue funzioni di Federazione dei Movimenti per la Vita, dei Centri e Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di accoglienza, dei MoVit e delle altre associazioni operanti in Liguria aderenti al Movimento per la Vita Italiano ai cui obiettivi culturali, educativi ed assistenziali esse si ispirano.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Liguria.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità- Risorse (volontarie e retribuite) - Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3, per il perseguimento in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione come da apposito regolamento.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui ai co. 5-7, art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3 Scopo – Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana a garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

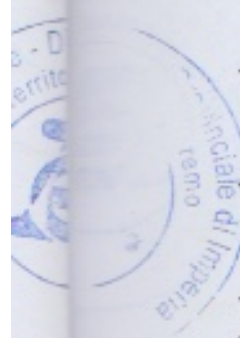
In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o messi in dubbio dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana e/o lesive dei diritti inviolabili dell'essere umano.

L'Associazione si propone, inoltre, di coordinare l'attività delle associazioni aderenti, assicurandone anche il collegamento con le analoghe Federazioni delle altre regioni italiane e con la Federazione Nazionale.

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui alle lettere w) ("promozione e tutela dei diritti umani,

civili, sociali e politici”) e d) (“educazione, istruzione, formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”) ex art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- 
- difesa e promozione del diritto alla vita e del valore intangibile della persona dal concepimento fino alla morte naturale, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporre in qualunque fase del suo sviluppo;
 - affermazione dei diritti di ogni uomo al naturale concepimento, alla propria identità, ad un patrimonio genetico non manipolato e a non essere oggetto di sperimentazioni lesive dei suoi diritti inviolabili;
 - difesa e promozione del diritto alla procreazione responsabile attraverso una regolazione della fertilità rispettosa del diritto alla vita, all'integrità e alla dignità della persona umana, contrastando ogni forma di controllo demografico che ne sia lesiva;
 - promozione e sostegno delle iniziative dirette all'effettivo aiuto delle maternità difficili;
 - promozione e tutela del diritto di ogni essere umano alla crescita nell'ambiente naturale di una famiglia, fondata sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 della Costituzione;
 - sensibilizzazione e formazione al valore della vita nella scuola e negli altri enti educativi;
 - elaborazione di dati e ricerche, raccolta di documentazione scientifica e di attualità, per avviare e consentire lo studio di concrete soluzioni, a livello pubblico e privato, per il superamento delle cause che inducono all'aborto e a pratiche eutanasiche;
 - organizzazione di corsi e incontri formativi e di aggiornamento per gli operatori degli organismi membri della Federazione, nonché manifestazioni, dibattiti, incontri informativi e divulgativi in genere;
 - realizzazione di pubblicazioni, audiovisivi, stampati e ogni altro strumento educativo e culturale atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che contraddistinguono l'attività del Movimento per la Vita Italiano.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e obiettivi, si propone di operare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - attraverso i seguenti specifici interventi:

- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente e a rimuovere gli ostacoli della sua crescita, tra i quali, in primo luogo è da considerarsi ogni pratica e legislazione abortista;
- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita affetta da disabilità e malattia, tra i quali, in primo luogo è da considerarsi ogni pratica e legislazione eutanastica;
- organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa, compreso l'uso di qualunque mezzo di divulgazione, volta a favorire l'affermazione di una cultura di vita e di solidarietà concreta;
- elaborazione e proposta, di concerto con gli organi della Federazione Nazionale, di interventi legislativi ed amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali;
- promozione e sostegno delle iniziative concernenti in particolare la Regione Liguria;
- aiuto concreto alle attività dei Movimenti per la Vita, dei Centri e dei Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di Accoglienza e dei MoVit della Regione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda al Movimento per la Vita Italiano - MpVI la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini e svolge le attività indicate nell'art. 3, rispettando le linee generali indicate dalla Federazione Nazionale.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- collaborare con la Federazione Nazionale nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti;
- elaborare modalità di coordinamento, sia tra i membri della Federazione, nel rispetto della loro autonomia gestionale ed organizzativa, sia con altri organismi aventi finalità simili collegate;
- agevolare la circolazione di dati e notizie sulle iniziative locali;
- promuovere scambi di esperienze sugli interventi effettuati in attuazione degli scopi di cui sopra.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono associati i Movimenti per la Vita, i Centri e i Servizi di aiuto alla Vita, le Case di Accoglienza, i Movit, le associazioni e gli altri enti che, già aderenti al Movimento per la Vita Italiano ed operanti nell'ambito della Regione Liguria, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le iniziative di sostegno concreto delle madri, e quelle educativo-sociali collegate con la difesa e promozione del diritto alla vita, costituiscono un servizio unitario.

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate dall' art. 1, l'adesione all'Associazione implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra di loro.

Qualora nel territorio di un medesimo comune siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato a persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale, o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale;
- eleggere gli organi associativi e di eleggere i propri associati negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare tutti i libri associativi, secondo le regole stabilite al successivo art. 15.

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana dal concepimento alla morte naturale;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per estinzione dell'ente, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Il recesso può avvenire in qualunque momento. La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato se l'associato recedente non ha obblighi in corso con l'Associazione.

La cessazione del vincolo federativo con il MPV Italiano comporterà la decadenza automatica dell'associato. Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale comporterà la decadenza dell'associato laddove a fronte dell'invito a sanare entro 60 giorni questi resti inerte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessata, quando contravviene agli ideali, alle azioni previste e agli obblighi stabiliti dal presente Statuto.

Avverso la delibera di esclusione, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni all'Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del MPV Italiano, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Consiglio Direttivo ai fini di un nuovo esame.

ARTICOLO 8 Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti (o da loro delegati) di tutte le associazioni aderenti.

Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno 40% degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare, per:

- approvare annualmente le linee generali dell'azione associativa e la relazione sull'operato del Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- approvare eventuali Regolamenti interni;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e gli eventuali membri dell'Organo di controllo, secondo le modalità indicate in apposito Regolamento elettorale;
- stabilire l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi associativi;
- ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- provvedere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione ed è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 10 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero deciso dall'Assemblea che li elegge. Tutti gli amministratori sono indicati, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio vengono nominati il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati anche non consecutivi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile regionale giovani. Il Presidente può inoltre invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di altri uffici o servizi ed esperti estranei al Consiglio stesso.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

La convocazione può essere fatta per fax o e-mail, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea.

Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare, tra gli altri compiti:

- definisce le linee generali d'azione dell'Associazione;
- predispone il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D.Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- determina il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee d'indirizzo fissate dall'Assemblea;
- esprime un parere sulla domanda di ammissione al MpV Nazionale di nuovi enti che operano nella regione e, nel caso in cui tale domanda sia accolta, ammette i nuovi enti fra i propri associati;
- delibera sull'apertura di uffici e sedi operative locali dell'Associazione vigilando sul loro andamento;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- delibera la concessione del patrocinio e del logo dell'Associazione per eventi ed attività locali organizzate dagli associati;
- chiede l'intervento del Collegio dei Probiviri del MPV Italiano per l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi;
- compie tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale che non siano di competenza di altri organi.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata nell'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea procede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio direttivo, di concerto con la Federazione Nazionale, può deliberare l'adesione, anche con vincolo federativo, dell'Associazione a quelle organizzazioni interregionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11

Presidente – Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Presidente e quello di Vice Presidente sono incompatibili con incarichi di tipo partitico.

ARTICOLO 12

Segretario - Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi. In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se, ed in quanto eletto, ed al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la Revisione legale dei conti, dovendo a tal fine essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 15

Libri e registri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 16

Scioglimento – Liquidazione – Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione, e la relativa devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del terzo Settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 17

Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in

mare, al Decreto Legislativo 5 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive
icazioni e al Codice Civile.

ovato dall'Assemblea dei Soci del 16/10/2020)

Presidente
Conseguiti

Il Segretario
Giovanni Rocchi

Giovanni Rocchi

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANREMO		Specifiche delle imposte	
Registrato il <u>24/03/2021</u> al n° <u>452/02</u>		Reg. fissa	€
esatti € <u>SEME 3</u>		Reg. pr.	€
con le modalità previste dal D.Lgs. n° 237/97.		Tasoriz.	€
IL DIRETTORE		Canito	€
		Bollo	€
		TOTAL	€

Daniela
L'AUDITA AL SERVIZIO
Daniela Guerrucci



81